

Tributi IN Toscana

Trimestrale
di informazione
per cittadini
e imprese

2
2009

Anno IV
Numero 2
Giugno
2009

Il progetto federalista italiano a confronto con altre esperienze europee di Giancarlo Pola*

I lineamenti del progetto federalista italiano contenuti nella legge 42 del 5/5/2009 sono ormai di pubblico dominio. Escludendo gli interventi "speciali", la legge traccia una distinzione di base tra funzioni (e spese) "essenziali" (ovvero "fondamentali") e "altre" sia per le Regioni che per gli Enti locali. A tali funzioni corrispondono rispettivamente una forma di perequazione verticale e una orizzontale, le quali vanno a integrare un finanziamento primario basato sui gettiti di tributi propri (per le Regioni l'IRAP in via transitoria e l'addizionale all'IRE e per gli Enti locali ICI, imposte automobilistiche, ecc., nonché altri tributi da "inventare" nel prossimo futuro) oltre che sulla compartecipazione all'IVA.

Quanto alle funzioni "essenziali", la scelta ha finito con convergere su sanità, assistenza sociale, (a certe condizioni), istruzione e trasporto pubblico locale per la parte di spesa d'investimento, lasciando alla sfera centrale dunque un settore, come la sicurezza, che in altri contesti è affidato invece al livello regionale (Germania, Spagna): in ogni caso si tratta di voci che occupano circa l'80% dei bilanci di entrambi i livelli di governo.

Il meccanismo finanziario prevede (a livello regionale) che la Regione più ricca (la Lombardia, pare assodato) determini l'aliquota di compartecipazione IVA valida per tutte le altre, dopo essersi assicurati che la stessa aliquota garantisca alla sola Lombardia la completa autosufficienza, mentre le altre Regioni debbano attingere al fondo perequativo "nr. 1" (il fondo perequativo "nr. 2" è sempre gestito dallo Stato, ma destinato agli EELL.). Da notare che aggiustamenti perequativi tali da far coincidere consuntivi e previsioni sono previsti per tutte le Regioni nella fase transitoria della implementazione del progetto, ma garantiti alla sola Lombardia per la fase a regime, il che non ha mancato di sollevare mugugni.

Il secondo tassello del complicato mosaico della legge è costituito dalla finanza locale e dai rapporti finanziari tra livello regionale e livello locale. Come si è anticipato, anche per Province, Comuni e Città Metropolitane

vengono individuati due comparti di spesa/funzioni, quello "fondamentale" e quello "non fondamentale", che in prima istanza vengono "forfettizzati" rispettivamente nell'80% e nel 20% del bilancio locale tipico. Anche in questo caso si introduce il principio dell'attribuzione forzosa e prioritaria dei gettiti di tributi locali all'uopo individuati alla copertura del primo tipo di spese, copertura che si avvarrà anche di una quota del Fondo perequativo "nr. 2", a sua volta diviso in due comparti, uno per le Province e uno per i Comuni. L'aspetto interessante e innovativo è che questo Fondo potrà essere gestito dalle Regioni - d'accordo con le proprie Conferenze - che vogliono adattare la perequazione statale alle peculiarità del proprio territorio.

Se quelli sopra delineati sono i tratti essenziali del progetto federalista italiano, diventa istruttivo tracciare anche succintamente qualche confronto con tutte e tre le esperienze europee di federalismo fiscale più eloquenti per l'Italia: ovvero quella tedesca, la più consolidata; quella spagnola, di più recente nascita e in via di costante consolidamento; quella *apparentemente* più lontana, perché ferma al concetto di "decentralizzazione" della vicina Francia. Quest'ultima insegna come realizzare la decentralizzazione (*anche asimmetrica*) senza invocare il federalismo, ma mantenendo una forte autonomia tributaria e una elevata sensibilità nei confronti dell'equità tra giurisdizioni. La Spagna palesa significativi progressi nel federalismo fiscale, superando la nozione di "compartecipazione" ai tributi intesa nel senso statico tradizionale, dopo essere stata maestra nel proporre un approccio asimmetrico al target federalista. Ma dovendo fare una scelta anche in base ai limiti di spazio, si è deciso di concentrarsi sul parallelo con la sola Germania, non ignorando una serie di spunti provenienti da tutti e tre i Paesi, di cui forse si sarebbe dovuto tenere maggior conto nella configurazione della pur coraggiosa riforma della finanza regionale e locale contenuta nella legge 42/2009.

Volgendo l'attenzione alla Germania: si tratta di un riferimento da manuale per quanto riguarda l'applicazione concreta della perequazione basata sul principio della *sola capacità fiscale* (quello da noi previsto nell'art. 119 come unico criterio ma nella legge 42 riservato solo al 20% circa della finanza regionale e locale) che le ha risparmiato nei decenni improduttive discussioni sui costi standard. Ci è di riferimento per quanto riguarda il superamento del dualismo territoriale, estendendo ai nuovi *Laender* dell'Est una perequazione orizzontale esplicita, e contemporaneamente accrescendo quella verticale. Ha conosciuto una certa insoddisfazione "nordista" verso la perequazione radicale delle origini, tanto da invocare l'intervento della Corte Costituzionale che ha richiesto al Governo una certa revisione - la prima dopo circa 50 anni, entrata in vigore il 1 gennaio 2005 - della perequazione stessa, che prevede una attenuazione della progressività del prelievo orizzontale sui *Laender* ricchi e un modesto premio alla virtuosità fiscale. Ma ultimamente anche la Germania sembra essersi smarrita in una discussione interminabile sulla cosiddetta *Foederalismusreform II*. Questa riforma tocca, appunto, il "federalismo fiscale", dopo che la prima, terminata nel 2006 (la *Foederalismusreform I*), aveva ritoccato alcuni punti nevralgici del sistema costituzionale (incluso il tema delle retribuzioni dei Beamten, i funzionari di prima categoria, che d'ora in avanti saranno a carico dei *Laender*). La Riforma II dovrebbe concludersi proprio in questi giorni (giugno 2009): essa non affronta i meccanismi della perequazione ma si concentra sul come porre un freno alle politiche di indebitamento congiunto *Laender* - Enti locali, superando un tradizionale vuoto normativo. E poiché le soluzioni devono essere condivise, e soggette all'approvazione dei 2/3 sia del Bundestag che del Bundesrat, il successo della Riforma non è scontato.

*Università di Ferrara

Spazio Toscana

Per un Patto di Stabilità regionale

di *Flavio Baroni**

Il Patto di stabilità è diventato con il tempo un problema centrale per la gestione di Comuni e Province e si è trasformato con gli anni in un elemento di pesante condizionamento della vita degli enti. Il rispetto degli obiettivi imposti, infatti, se da un lato ha spinto verso una maggiore attenzione agli equilibri dei conti, dall'altro è venuto assumendo nel tempo una veste sempre più costrittiva che spesso, invece di favorire lo sviluppo di una cultura e di un'abitudine alla programmazione e all'oculatazza, ha avviluppato in lacci e laccioli gli spazi decisionali della politica, gli ambiti gestionali dell'amministrazione, l'operatività spicciola ma vitale della gestione quotidiana degli enti. Le modifiche dei criteri che si sono succedute dal 1999 ad oggi hanno contribuito a rendere ancor più complessa la situazione, costringendo le amministrazioni destinatarie a ripetuti adattamenti in corso d'opera alle mutevoli condizioni imposte. Ciò ha reso sempre più difficile ammortizzare sul lungo periodo le criticità derivanti dall'applicazione delle regole per il risanamento della finanza pubblica, proprio a causa del loro frequente mutare e della conseguente difficoltà per gli enti ad attuare una programmazione per così dire "adattiva" delle scelte in funzione dei vincoli.

Dall'introduzione del Patto sono stati rivoluzionati più volte i criteri di riferimento, passando dai saldi ai tetti di spesa e viceversa, i sistemi di calcolo utilizzati all'interno dei criteri stessi, la lunghezza degli intervalli temporali assunti come base e le misure di sanzionamento. In parallelo gli enti

hanno vissuto l'incremento delle difficoltà gestionali e la crescente limitazione delle possibilità programatorie. Il recente D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. 133/1008 ha confermato il metodo della competenza mista e nuovamente abbandonato il riferimento triennale a vantaggio di quello annuale (base 2007), scelta quest'ultima che di certo non allenta la pressione dei vincoli su Province e Comuni, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno peraltro esaurito in questi anni le possibilità di ricorso a "misure straordinarie di alleggerimento", esternalizzazioni e alienazioni comprese. Tutto ciò impone di considerare attentamente la possibilità della regionalizzazione del patto di stabilità introdotta dal summenzionato decreto (art. 77-ter, comma 11), valutando quanto tale opzione, invero tutta da costruire alla luce delle poche righe ad essa dedicate dalla normativa, potrebbe risultare utile ad affrancare in parte, gli enti dai vincoli del patto e valutando, ancor prima, come la si potrebbe realizzare in concreto. La previsione della facoltà per le regioni di adattare, a vantaggio degli enti locali dei loro territori, regole e vincoli imposti a livello nazionale reca due soli vincoli sostanziali; l'uno di metodo, relativo al necessario conformarsi di tale adattamento ai criteri stabiliti in Consiglio delle Autonomie, l'altro di risultato prevedendo un obiettivo complessivo sostanzialmente determinato dall'insieme dei risultati assegnati dalla disciplina del Patto agli enti singolarmente intesi. Il resto è tutto da costruire.

Non vale la pena, in questa fase valutativa, soffermarsi tanto sull'aspetto procedurale e realizzativo, che presumibilmente dovrà passare attraverso accordi Regione-Enti locali da un lato e Regione-Ministero dell'Economia

e Finanze dall'altro per poi perfezionarsi tramite il recepimento in legge regionale, quanto cercare di orientarsi sul possibile funzionamento a regime. Cominciamo col dire che la strada della revisione a priori degli obiettivi assegnati ai singoli enti in forza della legge nazionale, cosicché qualcuno accetti di rendere più gravoso il proprio obiettivo per consentire a qualcun altro in maggior difficoltà di ridurre il proprio in pari misura, non pare al momento perseguibile. Sarebbero, infatti, presumibilmente pochi gli enti disponibili ad uno sforzo programmatico e gestionale al ribasso - comportante, in altri termini, più fatica a beneficio altrui - sorvolando sul fatto che una siffatta ridefinizione degli obiettivi farebbe inevitabilmente ricadere l'attività di monitoraggio e valutazione dei risultati sulle regioni oggi presumibilmente poco attrezzate ad affrontarne la complessità.

In Toscana, dove fino ad ora i mancati obiettivi hanno rappresentato l'eccezione, c'è comunque spazio per tentare una soluzione volta a compensare nel risultato complessivo le performance negative dei pochi grazie a quelle positive della maggioranza, concretizzando un'idea di Patto in cui la solidarietà operi in modo implicito e a consuntivo in direzione di un obiettivo complessivo regionale per l'insieme degli enti locali che, se raggiunto (in caso contrario andrebbe applicata integralmente la disciplina statale) comporti per gli inadempienti sanzioni alleggerite e graduate rispetto a quelle nazionali e agli altri gratificazioni, tramite una premialità regionale correlata all'impegno aggiuntivo prodotto da ognuno a sostegno dell'intero sistema.

** Regione Toscana*

Spazio Altre Regioni

Riduzione del gettito Arisgam: quali le cause?

di *Antonio Strusi, Andrea Sabbadini**

A partire dal 2007, e con maggiore intensità dal 2008, il gettito dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ha subito una forte riduzione. La ricognizione interregionale condotta in seno alla Conferenza delle Regioni ha evidenziato che il gettito riscosso dal complesso delle Regioni nel 2008 risulta inferiore di circa il 40% a quello del 2007. In valori assoluti, la perdita di gettito ammonta a circa 200 milioni di euro.

Le cause della diminuzione del gettito dell'addizionale sono riconducibili a tre fattori:

- andamento climatico. Nei mesi invernali del 2007 la temperatura media è stata superiore rispetto al 2006. In ragione delle modalità di versamento dell'imposta (il pagamento dell'addizionale avviene con rate di acconto costanti, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con conguaglio nell'anno successivo in relazione ai consumi effettivi), gli acconti versati nel 2007 sono stati superiori alle somme effettivamente dovute, con conseguenti ricadute negative in termini di gettito nel corso del 2008;
- inclusione tra gli usi industriali anche dei consumi dei soggetti esercenti attività nel settore della distribuzione commerciale. L'art. 2, comma 73, della L.286/2006 ha previsto che siano

compresi tra gli usi industriali - per i quali la normativa prevede aliquote inferiori a quelle applicate agli usi domestici - anche i consumi dei soggetti esercenti attività nel settore della distribuzione commerciale. Secondo i dati ISTAT, le attività che rientrano in questa categoria sono, a livello nazionale, circa 1.549.000;

- non applicabilità dell'imposta erariale e della relativa addizionale regionale per il gas naturale utilizzato nei riguardi di una serie di settori produttivi. L'articolo 1, comma 13, del D.Lgs. 26/2007 ha disposto la non applicabilità dell'imposizione per il gas naturale utilizzato per la lavorazione dei minerali non metalliferi e per i processi di riduzione chimica e di elettrolisi.

(segue)

Spazio Altre Regioni

(segue)

Lo scarso dettaglio informativo che le dichiarazioni di consumo di gas naturale attualmente offrono non consente di valutare in modo puntuale il concorso di ciascuno di questi tre fattori alla diminuzione complessiva del gettito del tributo. A tal fine, si è ritenuto opportuno procedere ad un'analisi volta ad individuare la correlazione tra fattori climatici e gettito del tributo, per poi procedere per induzione alla stima dell'impatto dei provvedimenti normativi nazionali.

È stata effettuata un'analisi di regressione, considerando come variabile dipendente il consumo pro capite provinciale di gas naturale nel periodo 2004-2007 e come variabile indipendente la temperatura media nei mesi invernali del medesimo periodo

rilevata nelle sette stazioni meteorologiche rappresentative delle province del Veneto.

Dall'analisi di regressione è emersa la significatività statistica della variabile temperatura, che presenta una correlazione negativa con i consumi di gas naturale. L'indice di determinazione (R quadro) è pari a 0,25. Quindi il fattore climatico spiega solamente il 25% della dinamica dei consumi di gas naturale. Ne deriva pertanto che la domanda di gas naturale è sostanzialmente rigida rispetto al fattore climatico. Di conseguenza, il 75% dei consumi di gas naturale è funzione di altre variabili. L'analisi di regressione ha palesato la scarsa significatività statistica di variabili rappresentative del contesto economico di riferimento come il reddito ed il valore

aggiunto. È quindi ipotizzabile che il 75% della dinamica dei consumi di gas sia esclusivamente determinato dalla variazione del quadro normativo di riferimento.

Alla luce di queste evidenze, la Regione Veneto ha posto con urgenza in sede di Commissione Affari Finanziari la necessità di richiedere al Governo Centrale, alla stregua di quanto già previsto per l'accisa sulla benzina, l'assegnazione alle Regioni di risorse compensative, nell'ambito del prossimo riparto della quota di compartecipazione regionale all'IVA ex articolo 2, comma 4 del D.lgs. 56/2000, in misura corrispondente al 75% del minore gettito registrato nel 2008 rispetto al 2007.

* Regione Veneto

Spazio Enti Locali

I canoni idrici: uno strumento di tutela ambientale da rafforzare di Enrico Conti, Filippo Tosi*

Il contesto. Dall'avvento della Legge Galli (n. 36/1994) il settore idrico italiano ha subito una profonda riforma che lo ha portato ad assumere la connotazione industriale che molti ritengono indispensabile per garantire un servizio pubblico efficiente. Secondo il COVIRI, nonostante il sistema rimanga gravato da numerose pecche, le innovazioni introdotte sembrano aver apportato un contributo positivo nel conseguire l'obiettivo suddetto. Il processo di riforma del settore idrico appare tuttavia ancora incompleto: sia il CNEL che l'Unione Europea ci esortano a rivedere anche il sistema delle concessioni delle acque pubbliche per giungere ad una "corretta" gestione della risorsa idrica. In Italia si verifica infatti la compresenza di un fabbisogno idrico tra i più alti al mondo, una conoscenza inadeguata sullo stato della risorsa e la frequente concessione di volumi superiori alle disponibilità. La Toscana non fa eccezione: CISPEL ha stimato che il 94% delle captazioni, che garantiscono il 34% del volume estratto, risultano non sostenibili a causa del mancato rispetto di quanto pianificato. Emerge pertanto con forza la necessità di ripristinare una efficace azione di governo del sistema mediante la predisposizione, o meglio la rivalutazione, di opportuni strumenti come il canone di concessione.

Il ruolo del canone. Il canone di concessione di acque pubbliche, secondo il diritto amministrativo, rappresenta il

corrispettivo per l'uso del bene demaniale. I canoni sono ancora oggi regolati dal Regio Decreto 1775/1933, visto che nel corso degli anni il legislatore si è preoccupato di ritoccarne gli importi, peraltro non in maniera incisiva, senza tuttavia modificarne la struttura che è divenuta progressivamente più inadeguata. Da un punto di vista economico-ambientale il canone rappresenta una importante leva in mano all'operatore pubblico, dato che disincentiva l'uso eccessivo della risorsa e consente di reperire fondi da destinare alla tutela ambientale. Ad oggi, nessuno di questi due obiettivi pare essere adeguatamente raggiunto: il fabbisogno idrico in Italia resta tra i più alti al mondo, anche a causa dell'inefficienza negli usi irrigui ed industriali, mentre il gettito nazionale, stimato dal CNEL in 100-150 milioni di euro, potrebbe assestarsi a 300-500 milioni introducendo gli opportuni correttivi. L'attuale inadeguatezza del canone è dovuta sia all'individuazione della base imponibile, basata su concessioni in genere forfetarie, che alla determinazione dell'aliquota, caratterizzata da linearità e da una certa esiguità. A conferma di ciò si è stimato il canone medio al metro cubo pagato da un'impresa tipo di media dimensione appartenente ad un settore particolarmente idroesigente, ad esempio un'azienda di filati situata nel distretto pratese o operante nel settore metallurgico nel contesto livornese. Per entrambe il canone pagato si aggira intorno ai 2 centesimi al metro cubo, ossia meno di un cinquantesimo del prezzo pagato dai cittadini per l'uso idropotabile. Il sistema in essere, pertanto, crea incentivi distorti che spingono gli utenti ad abusare della risorsa, mettendo a rischio la sostenibilità stessa del

bilancio idrico, senza garantire l'introito necessario per adottare efficaci politiche di tutela ambientale.

Le indicazioni di policy. Il D.Lgs. 112/1998, come confermato anche dal D.Lgs. 152/2006, ha attribuito alle Regioni la gestione del demanio idrico, compreso quanto concerne i canoni di concessione. La Regione Toscana, che ha delegato alle Province la gestione amministrativa, si trova pertanto a poter gestire, con una libertà ancora da definire precisamente, una leva di politica ambientale che potrebbe portare a risultati non trascurabili. Quali iniziative potrebbero dunque essere adottate? Una prima azione possibile riguarda la realizzazione di un sistema di monitoraggio dettagliato dello sfruttamento dei corpi idrici, ad esempio mediante l'installazione dei contatori non solo sulle nuove concessioni ma anche su quelle preesistenti. Su tale base di conoscenza si potrebbe applicare un canone di concessione rivisto sia nella sua base imponibile, da identificare in rapporto alla risorsa utilizzata e restituita, che nella struttura e nell'entità delle aliquote, capaci di fornire un reale disincentivo allo spreco e di garantire un congruo introito. Quest'ultimo, come già previsto formalmente dall'art. 14 della L.R. 01/2001, dovrebbe essere effettivamente destinato al finanziamento di politiche di tutela ambientale, evitando che sia utilizzato per altre finalità.

E' percorrendo queste strade che si perfezionerà uno strumento che potrà contribuire a garantire anche alle future generazioni una soddisfacente disponibilità di acqua.

* IRPET

Spazio Enti Locali

Evitiamo di "socializzare" lo sforzo fiscale nell'abolire l'ICI sulla prima casa

di Michele Zanette*

Può sembrare inutile, ad un anno di distanza dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, ritornare ancora su questo tema, ma, accantonate le numerose critiche che hanno accompagnato la legge n.126/2008, non si può dire che tutti i nodi siano risolti. Uno, in particolare, ci sembra critico, e riguarda la quantificazione dei trasferimenti compensativi spettanti ai comuni.

Tutto concentrato nello sforzo di evitare squilibri nella finanza comunale, il legislatore ha infatti previsto che i trasferimenti compensativi debbano essere esattamente pari al mancato gettito dell'ICI. L'aspetto che riteniamo criticabile è dato dal fatto che la legge prevede il rimborso di tutto il mancato gettito e quindi anche di quello, positivo o negativo, derivante dallo specifico sforzo fiscale effettuato dai comuni mediante variazioni delle aliquote ICI o delle detrazioni fiscali. Dal punto di vista della finanza comunale questo modo di compensare le perdite di gettito potrebbe apparire equo, ma dal punto di vista del benessere collettivo questo metodo è fonte di distorsioni perché, a parità di circostanze, e, in particolare, a parità di base imponibile ICI procapite, i cittadini dei comuni con l'aliquota ICI più elevata, quelli cioè dove maggiore è stato lo sforzo fiscale, potranno godere di un beneficio fiscale più elevato di quelli residenti nei comuni con le

aliquote ICI più basse. Questo problema appare rilevante alla luce delle forti differenze nelle politiche fiscali attuate dai comuni in materia di ICI, essendoci comuni che avevano già completamente esentato i loro cittadini da questo tributo, e nei quali non si avrà alcun beneficio fiscale a seguito dell'abolizione dell'ICI, e comuni in cui l'aliquota ICI sulla prima casa si attestava al livello massimo del sette per mille, e dove i cittadini potranno quindi godere del massimo beneficio fiscale. Compensare totalmente i comuni del mancato gettito significa cioè trasferire a livello statale, si potrebbe dire "socializzare", anche lo sforzo fiscale fatto dai singoli comuni, e questo costituisce l'aspetto negativo della norma. Ciò si può percepire nel momento in cui si considera la necessità dello Stato di finanziare la manovra di abolizione dell'ICI mediante un aumento dell'imposizione fiscale. Nei comuni in cui l'aliquota ICI era più alta della media l'aumento della pressione fiscale erariale sarà comunque inferiore ai risparmi d'imposta dovuti all'abolizione del tributo locale e i cittadini godranno di un aumento del reddito disponibile. All'opposto, nei comuni in cui l'aliquota ICI era più bassa della media il reddito disponibile dei cittadini diminuirà a seguito dell'aumento della pressione fiscale erariale.

L'inequità della norma appare evidente qualora si consideri che spesso sono proprio le amministrazioni comunali meno efficienti nel fornire i beni pubblici ad applicare le aliquote ICI più elevate. In questi casi, compensare totalmente i comuni del mancato gettito ICI significa premiare le realtà territoriali meno meritevoli, e creare nuove forme di iniquità di tipo orizzontale, fra comuni

differenti, che non sono accettabili. Una particolare forma di discriminazione si realizza poi anche nei confronti dei territori che esprimono una domanda relativamente più forte per i beni privati rispetto a quelli pubblici. Ciò si verifica perché nei comuni del primo tipo l'aliquota ICI necessaria a finanziare l'offerta dei servizi pubblici è tendenzialmente più bassa della media, con la conseguenza che l'abolizione dell'ICI avrà su questi comuni dei benefici fiscali minori rispetto ai comuni che invece erano largamente impegnati nell'offerta di beni pubblici.

Per superare questi problemi è necessario che ai comuni sia assegnato un trasferimento compensativo che non comprenda la parte imputabile allo sforzo fiscale. Ciò può essere fatto assegnando a ciascun comune un trasferimento pari al mancato gettito standard del tributo, ovvero al mancato gettito calcolato applicando l'aliquota nazionale media ponderata, che secondo l'Ifel era pari, nel 2008, al 5,04 per mille. Sulla base di questo criterio i comuni con le aliquote ICI più elevate della media dovrebbero ricevere un trasferimento inferiore a quello previsto dall'attuale legislazione (nel caso di un comune con un'aliquota del 6 per mille il trasferimento dovrebbe essere del 16% inferiore), mentre i comuni che avevano applicato le aliquote più basse dovrebbero ricevere un trasferimento superiore a quello stabilito dalla legge (ad esempio, i comuni con un'aliquota del 4 per mille dovrebbero ricevere un trasferimento compensativo del 26% più elevato rispetto al mancato gettito calcolato secondo i criteri in vigore).

* Docente a contratto - Università di Venezia

Attività e Notizie

Publicazioni

LA FINANZA PUBBLICA ITALIANA
RAPPORTO 2009
M. C. Guerra, A. Zanardi
Il Mulino

Iniziativa

LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE
SOLIDALE COME CONCRETA OCCASIONE
DI SPERIMENTAZIONE DEL FEDERALISMO
FISCALE
Criet
Vigevano (PV), 18 maggio 2009

L'ECONOMIA DELLA TOSCANA NELL'ANNO
2008
Banca d'Italia
Firenze, 10 giugno 2009

VERSO IL FEDERALISMO FISCALE
Università degli studi Bicocca
Milano, 10 giugno 2009

FINANZA PUBBLICA E ISTITUZIONI
RAPPORTO ISAE
Isae
Roma, 11 giugno 2009

Per informazioni o chiarimenti sui tributi
della Regione Toscana scrivere a :
tributi@regione.toscana.it

Tributi
Toscana
Trimestrale di informazione
per cittadini
e imprese

Redazione
IRPET:
Claudia Ferretti (Responsabile)
Stefania Lorenzini
REGIONE TOSCANA:
Luigi Idili, Giovanni Morandini,
Francesca Poli

Progetto grafico:
Patrizia Ponticelli

Sede di redazione:
IRPET - Via G. La Farina, 27
50132 FIRENZE
Tel. 055/574138
Fax 055/574155
e-mail redazione@irpet.it